

REGOLAMENTO (CEE) N. 423/74 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1974

relativo a misure transitorie per la concessione di aiuti ai produttori di luppolo nel Regno Unito per la riconversione varietale e la ristrutturazione delle piantagioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato⁽¹⁾ relativo all'adesione dei Nuovi Stati membri nella Comunità economica europea e nella Comunità europea dell'energia atomica firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972 ed in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, dell'atto⁽²⁾ a lui annesso,

considerando che l'articolo 9 del regolamento del Consiglio (CEE) n. 1696/71⁽³⁾ del 26 luglio 1971 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo permette agli Stati membri di concedere aiuti alle associazioni di produttori per la riconversione varietale e la ristrutturazione delle piantagioni;

considerando che l'articolo 7 del regolamento del Consiglio (CEE) n. 879/73⁽⁴⁾ del 26 marzo 1973 relativo alla concessione ed al rimborso degli aiuti accordati dagli Stati membri alle associazioni riconosciute di produttori nel settore del luppolo prevede che tale aiuto può essere concesso solo ad associazioni riconosciute secondo l'articolo 7 del regolamento sopra menzionato;

considerando che il regolamento della Commissione (CEE) n. 1351/72⁽⁵⁾ del 28 giugno 1972 stabilisce le condizioni necessarie al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo;

considerando le difficoltà che sono sorte per il pagamento di questi aiuti nel Regno Unito per il fatto che in questo Stato membro non è stato ancora possibile fondare associazioni di produttori secondo gli esatti criteri stabiliti per queste associazioni nel sopra menzionato regolamento;

considerando che i produttori di luppolo interessati non dovrebbero essere posti in condizioni di svantaggio per tale fatto;

considerando che è pertanto necessario permettere al Regno Unito di concedere direttamente in favore dei produttori gli aiuti in questione per un periodo transitorio, nei limiti dei termini previsti dall'articolo 63 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati e prorogati fino al 31 gennaio 1975 dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 177/74 del 21 gennaio 1974⁽⁶⁾;

considerando che conviene fissare le modalità per il rimborso dell'aiuto secondo il regolamento della Commissione (CEE) n. 1460/73 del 16 maggio 1973 relativo alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle associazioni riconosciute di produttori di luppolo⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 9 del regolamento del Consiglio (CEE) n. 1696/71, il Regno Unito è autorizzato a concedere direttamente ai produttori di luppolo gli aiuti previsti in detto articolo.

Articolo 2

L'articolo 8, paragrafo 1, frase prima, ed articolo 13 del regolamento (CEE) n. 879/73 non sono applicabili, l'articolo 11, paragrafo 1, è applicabile nella misura in cui le operazioni previste in quest'ultima disposizione non debbono essere cominciate anteriormente al 1° febbraio 1973.

Articolo 3

Le disposizioni del regolamento (CEE) 1460/73 non sono applicabili che nella misura concernente gli aiuti previsti all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

Articolo 4

Le misure transitorie previste nel presente regolamento decadono il 31 gennaio 1975.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

(4) GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 26.

(5) GU n. L 148 del 30. 6. 1972, pag. 13.

(6) GU n. L 21 del 25. 1. 1974, pag. 1.

(7) GU n. L 145 del 2. 6. 1973, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI
